



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATO SETTIMANALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28.12.2018

Indice

Art. 1_ Normativa e ambito di applicazione

Art. 2 _Definizioni

Art. 3 _Criteri per l'esercizio dell'attività

Art. 4 _Ubicazione e frequenza dei mercati

Art. 5_ Orari

Art. 6_Giornate di mercato

Art. 7_Modalità di accesso ai mercato

Art. 8_ Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi

Art. 9_Durata delle concessioni di posteggio

Art. 10_Titolarità di più posteggi nello stesso mercato

Art. 11_Prestatori cittadini di Stati membri U.E.

Art. 12_Istituzione di nuovi mercati

Art. 13_Modifica di mercati esistenti

Art. 14_Trasferimento del mercato: modalità e criteri

Art. 15_ Assenze

Art. 16_Assenze ingiustificate

Art. 17_Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione

Art. 18_Verifiche sulle assenze

Art. 19_Assenze – eccezioni

Art. 20_Spunta: definizioni e requisiti

Art. 21_Spunta: assegnazioni posteggi disponibili

Art. 22_Spunta: posteggi

Art. 23_Spunta: mercati stagionali

Art. 24_Spunta: produttori agricoli

- Art. 25_Spunta: posteggio libero**
- Art. 26_Divieta nell'area mercatale**
- Art. 27_Miglioria**
- Art. 28_Sambio**
- Art. 29_Subingresso per atto tra vivi**
- Art. 30_Ritardo nella comunicazione di subingresso per atto tra vivi**
- Art. 31_Subingresso mortis causa**
- Art. 32_Subingresso casi particolari**
- Art. 33_Subingresso per le diverse tipologie merceologiche : Alimentare, non alimentare, somministrazione, produttori agricoli**
- Art. 34_Possibilità di spostamento temporaneo singoli stalli o intero mercato**
- Art. 35_Dimensioni di ombrelloni e coperture**
- Art. 36_Articoli vietati**
- Art. 37_Pubblicità e prezzi**
- Art. 38_Produttori agricoli: disposizioni sull'origine dei prodotti**
- Art. 39_Regole per il decoro e la sicurezza**
- Art. 40_Decadenza dell'autorizzazione: procedimento**
- Art. 41_Rinuncia all'autorizzazione**
- Art.42_Pagamento canone occupazione suolo pubblico**
- Art. 43_Verifiche periodiche**
- Art. 44_Disciplinazione del commercio itinerante**
- Art. 45_Sanzioni**
- Art. 47_Disposizioni transitorie**
- Art. 48_Informativa**

Art. 1

Normativa e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al mercato settimanale esistente e a quelli che saranno istituiti in futuro, nonché al commercio su area pubblica mediante posteggio durante fiere, sagre, eventi culturali di vario genere ed al commercio su area pubblica in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di commercio nell'ambito del mercato è disciplinato dalla L. R. N.5 del 18.05.2006 – Artt. 14-18 e successive modifiche e integrazioni, dai “Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche” allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, Legge Regionale N.3 del 05.03.2008 e successive modifiche e integrazioni; dal D.Lgs del 31 Marzo 1998, n. 114 (per le parti non in contrasto con la normativa regionale) , D.G.R. N.39/55 del 23.09.2011 e successive modifiche e integrazioni; dal D.Lgs n.59 del 26 Marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (recepimento Direttiva Europea 2006/123/CE “Bolkestein”), dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia e da ultimo in base alle disposizioni dettate dalla nuova intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni N.83 del 05.07.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'Art.70 del D.lgs. n.59/2010); documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 13/009/CR11/C11 del 24.01.2013; dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1, commi 180 e 181.

Art. 2

Definizioni

In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:

- a) **Per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- c) **Per posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **Per posteggio libero**: posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro alimentare, o che per la loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- e) **Per posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione e/o titolo abilitativo. I titolari di posteggi fuori mercato dovranno provvedere all'allestimento completo dello spazio adibito alla vendita, nel rispetto delle normative vigenti;
- f) **Per mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) **Per fiera/ sagra**: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e/o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese;
- h) **Per presenze effettive in una Fiera**: numero di volte in cui l'operatore ha, effettivamente, esercitato l'attività in tale fiera;
- i) **Per presenze in un mercato**: il numero di volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- j) **Per miglitoria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato;
- k) **Per scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di scambiarsi il posteggio dello stesso settore merceologico;
- l) **Per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti portatori di handicap;

m) **Per settore merceologico**: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2006 e ss.mm.ii. e ai produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001;

n) **Per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, la Polizia Municipale dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

o) **Per spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

p) **Per "DUA"**: si intende la dichiarazione unica autocertificata per attività produttive, prevista dall'art. 1 c. 21 della L.R. 3/2008 che ha caratteristica di autocertificazione resa dall'imprenditore relativamente al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

Ufficio Comunale competente: è l'ufficio preposto alla gestione dei mercati. Alla data di approvazione del presente regolamento si intende il SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e dell'Edilizia).

Competono al SUAPE le comunicazioni dei titolari e dei subentranti, l'accertamento della decadenza delle concessioni dei posteggi, la gestione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi e per miglioria. Sono di competenza della Polizia Locale il controllo e il presidio del mercato, la gestione della spunta e l'accertamento delle sanzioni.

Art. 3

Criteri per l'esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

1. Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
2. Negli spazi definiti dal Comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante;

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita presentazione presso gli uffici competenti, della dichiarazione unica di autocertificazione (modello DUA) da presentarsi a cura dei soggetti abilitati, così come previsto dall'art 70 comma 1 del D. Lgs. del 26 Marzo 2010 n° 59 (persone fisiche, Società di persone, società di capitali, regolarmente costituite, o Cooperative).

Le Attività sono così distinte:

(TIPO A) esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio. La Dua, abilita all'esercizio dell'attività presso il Comune sede del posteggio.

(TIPO B) esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, da esercitarsi sugli spazi definiti dal Comune e su posteggi liberi. In questo caso la Dua, deve essere presentata presso il Comune nel quale il soggetto, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del D. Lgs 26 Marzo 2010 n° 59. La Dua abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 Maggio 2005, n. 1), si svolge con le modalità previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001. Anche in questo caso, deve essere presentata apposita Dua.

Art. 4

Ubicazione e frequenza dei mercati

Il giorno e l'ubicazione del mercato settimanale del Comune di Telti è stabilito con delibera del consiglio comunale.

Altre zone alternative saranno specificate con le dovute motivazioni in apposite ordinanze. Per quanto riguarda invece lo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica durante le fiere, sagre, eventi culturali di vario genere, l'ubicazione verrà individuata dalla giunta di volta in volta a seconda della tipologia della manifestazione.

Art. 5

Orari

L'orario di vendita dei mercati è stabilito con Ordinanza del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007 dei "Criteri di Attuazione del Commercio su Aree Pubbliche".

Art. 6

Giornate di mercato

I mercati si effettuano nelle giornate previste dalle deliberazioni che li istituiscono o modificano.

Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione è anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e, protocollata almeno 30 giorni prima.

Art. 7

Modalità di accesso ai mercati: come si diventa titolare di stallo

La titolarità di stallo all'interno di un mercato si acquisisce tramite bando pubblico, oppure in seguito a subingresso nei casi previsti dalla norma, oppure con prelevamento dalla graduatoria vigente. È assolutamente vietato il rinnovo della titolarità del posteggio mercatale.

Art. 8

Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi

Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi, disposto con atto dirigenziale, viene indetto ogni qualvolta si renda disponibile uno stallo, qualora sia scaduta la graduatoria approvata dal Comune a seguito di precedente bando. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base alla graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità, in attuazione del documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata.

Criteri di priorità:

1. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in cui sono comprese:

- a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:

anzianità di iscrizione fino a cinque anni = **punti quaranta;**

anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni = **punti cinquanta;**

anzianità di iscrizione oltre dieci anni = **punti sessanta;**

L'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza dal 2019 al 2020 per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione = **punti quaranta;**

per gli imprenditori agricoli con anzianità di iscrizione fino a cinque anni = **punti cinquanta**;

criteri in ulteriore subordine progressivo:

gli imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a KM 0= **punti cinque**;

- b) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap = **punti due** per ogni portatore di handicap;
- c) numero dei familiari a carico = **punti uno** per ogni familiare a carico;
- d) anzianità anagrafica del richiedente (in caso di parità di punteggio).
- e) In caso di ulteriore parità si procederà per ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Il bando dovrà prevedere:

1. massima pubblicità e divulgazione;
2. termine minimo di 20 (venti) giorni per la presentazione delle domande;
3. pubblicazione delle graduatorie provvisorie con un termine di almeno 7 (sette) giorni per la presentazione di istanze documentate di revisione alle graduatorie stesse;
4. pubblicazione delle graduatorie definitive;
5. fissazione della giornata di scelta e assegnazione dei posteggi.

Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, **secondo l'ordine della graduatoria che resterà aperta per tre anni dalla pubblicazione.**

Art. 9

Durata delle concessioni di posteggio

La durata della concessione sarà di **10 (dieci) anni.**

Art. 10

Titolarietà di più posteggi nello stesso mercato

Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento.

Art. 11

Prestatori cittadini di Stati membri dell'U.E.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'UNIONE Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente regolamento è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 12

Istituzione di nuovi mercati

Il Comune determina l'istituzione dei nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'Art. 8 e dell'Art.15 comma 13 della L.R. n. 5/2006.

L'istituzione di un nuovo mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella deliberazione devono essere indicati l'ubicazione del mercato e la sua periodicità (giornata di svolgimento), l'organico dei posteggi (il numero complessivo e la ripartizione per tipologie merceologiche), il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali attrezzature pubbliche e servizi comunali.

Nella delibera di istituzione possono essere previste delle "sottotipologie" merceologiche, al fine di garantire un miglior servizio per i consumatori, come previsto dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 5/2006.

La deliberazione deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Art. 13

Modifica di mercati esistenti

Con la stessa procedura prevista per l'istituzione di nuovi mercati sono deliberati dal Consiglio Comunale:

- il trasferimento di un mercato esistente, l'ampliamento, inteso sia come ampliamento del numero dei posteggi sia come ampliamento della superficie di uno o più posteggi,

- la modifica della periodicità o l'aumento o la diminuzione del numero delle giornate di mercato,
- la variazione del giorno di mercato, la diminuzione del numero dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico, vale a dire la diversa ripartizione delle tipologie merceologiche.

La soppressione di un mercato è deliberata dal Consiglio Comunale, a condizione che sia prevista per tutti i titolari l'assegnazione di un altro posteggio nel territorio del Comune, con scadenza dell'autorizzazione coincidente con quella originaria posseduta dai titolari.

E' invece soggetto a delibera di Giunta Comunale lo spostamento di un singolo stallo all'interno del mercato, senza che ciò incida sul numero finale dell'organico, esclusivamente per motivazioni legate alla viabilità o tutela della salute e sicurezza pubblica, individuate le ragioni dal competente organo.

Art. 14

Trasferimento del mercato: modalità e criteri

Il trasferimento di un mercato è disposto con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

I posteggi della nuova area mercatale vengono scelti dagli operatori titolari, chiamati ad esprimere la loro preferenza secondo l'ordine di graduatoria predisposta dall'ufficio competente.

Art. 15

Assenze

Per i mercati annuali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a 14 (quattordici) giornate.

Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti per 15 (quindici) giornate di mercato. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune e verrà assegnato ad altro nuovo operatore che segue in graduatoria nel caso la stessa, di valenza **triennale**, non sia scaduta; nel caso la graduatoria sia scaduta si assegnerà il posteggio a nuovo operatore a seguito di nuovo bando per la copertura del posteggio vacante.

Per i mercati stagionali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) del periodo di svolgimento del mercato, corrispondente a una giornata di assenza per ogni mese di mercato, con arrotondamento per difetto.

Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, sia che esso sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.

In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno della stipula dell'atto.

Sarà considerato assente a tutti gli effetti il venditore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

Art. 16

Assenze giustificate

Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'art. 17 comma 2 lettera E della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs n. 114/98.

Si considera giustificata l'assenza verificatasi in seguito a decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado: genitori, figli, nonni, nipoti (figli di figli), fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati. E' considerata giustificata l'assenza nel giorno del decesso e nei due giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro i termini previsti all'art. 14.

Sono altresì giustificabili con apposita documentazione le assenze dovute a casi speciali previsti da normativa di settore : il servizio presso i seggi elettorali ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e la testimonianza in tribunale ai sensi dell'art. 198 cpp.

Art. 17

Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione

La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per fax, e-mail, PEC o protocollazione diretta all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, entro 8 (otto) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione.

Il certificato medico può altresì essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale in servizio al mercato, che provvederanno ad annotare in calce la data di consegna e a trasmetterlo all'Ufficio comunale competente.

In caso di trasmissione oltre il predetto termine, il periodo giustificativo verrà conteggiato con decorrenza dall'ottavo giorno antecedente la data di ricezione.

I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza. Ai sensi

della normativa sulla privacy, i certificati dovranno limitarsi alla prescrizione del periodo di riposo o di cura, senza contenere alcuna informazione sulla patologia.

I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione Europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all'ufficio competente(SUAPE) entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

Art. 18

Verifiche sulle assenze

Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.

L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dall'art.14, un nuovo certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il certificato può anche essere consegnato direttamente agli Agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato.

L'operatore che nel periodo di malattia rientri al lavoro nei mercati o fiere del Comune di Telti è soggetto a sanzione da 25 a 500 euro e ad una sospensione dal mercato da 1 a 5 giornate a seconda della gravità e della reiterazione.

Le sanzioni del comma precedente sono applicate anche qualora, in seguito a controlli incrociati con altri Comuni, sia accertato che l'operatore abbia presentato un certificato medico presso altra sede di mercato e si presenti nel contempo nei mercati del Comune di Telti. Le presenze effettuate nel periodo di malattia saranno considerate assenze non giustificate.

Art. 19

Assenze – eccezioni

La giustificazione delle assenze riguarda sempre il titolare dello stallo se ditta individuale, o il legale rappresentante se società.

Art. 20

Spunta – Definizione e requisiti

Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita dal Sindaco nell'apposita ordinanza, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista dall'ordinanza.

L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale o DUA con ricevuta, visura camerale aggiornata (risalente max a 90 giorni precedenti), documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

Art. 21

Spunta – Assegnazioni posteggi disponibili

Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'affettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune di Telti.

La Polizia Locale procede stilando una graduatoria unica degli spuntisti presentatisi entro l'orario fissato dall'ordinanza e in regola con la documentazione. L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, dando tuttavia precedenza assoluta nell'assegnazione ai produttori agricoli (vedi anche successivo art. 21), in secondo luogo agli alimentari, e infine ai non alimentari.

La scelta dello stallo, viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.

Art. 22

Spunta – Punteggio

A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita.

Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare la tassa di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera e a piazzare immediatamente il banco di vendita.

Lo spuntista che dopo l'assegnazione dello stallo giornaliero, per qualsiasi motivo non utilizzi il proprio banco non esercitandovi l'attività di vendita, o abbandoni il mercato prima dell'orario di chiusura, perde il punteggio giornaliero.

Lo spuntista che non versa la tassa di concessione di suolo pubblico perde il punteggio relativo alla presenza giornaliera e viene escluso dalla spunta per i successivi 60 giorni.

Art. 23

Spunta – Mercati stagionali

Nel caso di mercati organizzati in forma stagionale, la spunta deve essere gestita separatamente, conteggiando il punteggio maturato nel periodo invernale esclusivamente ai fini dell'assegnazione in spunta durante l'inverno, e similamente conteggiando il punteggio maturato nel periodo estivo esclusivamente ai fini dell'assegnazione in spunta nel mercato stagionale estivo.

Art. 24

Spunta – Produttori agricoli

Al produttore agricolo che si presenta alla spunta è garantita l'assegnazione di un posteggio disponibile, sia che esso sia uno stallo di tipologia "produttore agricolo", sia che, esauriti i posteggi dedicati, esso sia attinto dal numero dei posteggi disponibili di altra categoria.

Art. 25

Posteggio Libero

Il posteggio libero è previsto dalla normativa regionale e così definito nei Criteri di Attuazione:

“Posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.”

Nei mercati in cui è presente il posteggio libero, esso viene assegnato dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare e, di seguito, alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

L'assegnazione del posteggio libero allo spuntista fa maturare il punteggio.

Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione per dodici anni.

Art. 26

Divieti nell'area mercatale e aree contigue

Nel giorno di mercato è vietato il commercio in forma itinerante nelle aree di mercato e in un raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'area mercatale.

Nel giorno di mercato, nella fascia di 500 metri a partire dal perimetro esterno dell'area mercatale non è possibile rilasciare occupazioni di suolo pubblico sia per attività commerciali che per attività di promozione pubblicitaria.

E' ammessa invece l'occupazione di suolo pubblico destinata ad attività di volontariato, attività politiche e sociali, raccolte di firme, campagne di sensibilizzazione e informazione senza vendita né raccolta di fondi o offerte.

Esclusivamente per le associazioni ONLUS e le associazioni di volontariato registrate agli albi regionali è prevista la possibilità di ottenere dall'Ufficio Comunale del Suolo Pubblico l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un'area nella fascia dei 500 metri, per un numero di giornate non superiore a quattro per ogni mercato nell'arco di un anno solare.

Art. 27

Miglioria

La miglìoria è la possibilità, per un operatore titolare di stallo, di trasferirsi in un altro stallo disponibile nello stesso mercato.

La miglìoria, qualora ritenuta opportuna, è decisa con delibera di Giunta Comunale e viene effettuata mediante bando pubblico aperto ai soli operatori di mercato. Viene in ogni caso disposta prima del bando di assegnazione dei posteggi disponibili.

L'ufficio appronterà una graduatoria dei soli operatori del mercato che alla data di indizione del bando siano in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (riferite anche al precedente titolare in caso di subentro), secondo i seguenti criteri:

- presenze effettive negli ultimi due anni solari, riferite anche al precedente titolare in caso di subentro (escluse le assenze, giustificate e non);
- a parità di presenze, viene data priorità all'operatore che vanta maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

E' consentito il trasferimento solo in stalli disponibili dello stesso settore merceologico e periodicità (stagionale/permanente). L'operatore è chiamato a scegliere in ordine di graduatoria in una data e orario stabilite dal bando. Nel corso della chiamata, gli stalli che si liberano in seguito alle scelte degli operatori sono a loro volta considerati disponibili per i titolari che vengono chiamati successivamente.

Art. 28

Scambio

Non è consentito lo scambio di posteggio nei mercati.

Art. 29

Subingresso per atto tra vivi

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio di mercato può essere effettuato a titolo permanente o temporaneo.

Trasferimenti definitivi sono la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda (vendita), la donazione e il conferimento d'azienda.

Possono essere effettuati solo decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo che autorizza all'attività di vendita sul posteggio (autorizzazione di tipo A o atto notarile di acquisto): eventuali atti stipulati in contrasto con tale disposizione saranno considerati, ai fini del subentro nella titolarità del posteggio, privi di efficacia.

I trasferimenti definitivi devono essere stipulati con atto pubblico (cd atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto(SUAP) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUA).

Trasferimenti temporanei sono l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda.

Essi devono essere stipulati con atto pubblico (cd atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAP) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUA).

Il trasferimento temporaneo può essere disposto anche prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisizione del titolo originario abilitativo, a condizione che la durata totale del trasferimento non superi, nei tre anni, il 50% del periodo autorizzato.

In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi la mera consegna della copia dell'atto notarile non assolve all'obbligo di comunicazione, e viene considerata una semplice informazione rivolta alla Polizia Locale e alla struttura comunale, in attesa dell'invio della comunicazione formale.

Art. 30

Ritardo nella comunicazione di subingresso per atto tra vivi

Qualora la comunicazione del subingresso non avvenga entro i 60 giorni previsti dalla normativa regionale, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato o sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di poter presentare certificati medici giustificativi. La riammissione al mercato avverrà solo in seguito alla presentazione della comunicazione formale di subingresso.

Art. 31

Subingresso mortis causa

La successione nell'attività per causa di morte deve essere comunicata dall'erede subentrante all'ufficio comunale preposto (SUAPE) tassativamente entro tre mesi dal decesso del titolare, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUA). In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente alla possibilità di subentro nell'attività del deceduto.

Nel caso in cui il successore non possenga, al momento del subentro, i requisiti di cui dell'art. 71 del Dlgs n. 59.2010 (cd requisiti morali e professionali) o di altro requisito previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la decadenza dell'autorizzazione e della concessione sul posteggio.

Art. 32

Subingresso: casi particolari

Prima del trasferimento d'azienda, il subentrante è tenuto ad accertare la regolarità amministrativa dell'attività o del ramo dell'attività che intende acquisire, tramite verifica presso l'ufficio comunale. In particolare il subentrante dovrà accertare che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza del posteggio per superamento del numero massimo di assenze consentite.

In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante. Il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.

Il subingresso non sortirà pertanto alcun effetto ai fini del trasferimento della titolarità del posteggio in capo al subentrante.

Il presente articolo si applica al subingresso per atti tra vivi e per causa di morte.

Art. 33

Subingresso per le diverse tipologie merceologiche

Alimentare/Non alimentare/Somministrazione

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti per le tipologie merceologiche non alimentare, alimentare e somministrazione, a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Produttori agricoli – Il posteggio assegnato ai produttori può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Art. 34

Possibilità di spostamento temporaneo singoli stalli o intero mercato

Lo spostamento temporaneo di singoli stalli o dell'intero mercato in altra area è disposto con ordinanza dirigenziale per comprovate esigenze di interesse pubblico.

Art. 35

Dimensioni di ombrelloni e coperture

Il tendone di copertura del banco deve essere montato ad una altezza minima dal suolo di cm. 220 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine del proprio stallo.

Gli articoli devono essere esposti o appesi in modo da non pregiudicare la visibilità e l'accesso agli altri banchi di vendita.

Art. 36

Articoli vietati

Non è ammessa al mercato la vendita di animali vivi, articoli erotici e materiali esplosivi non autorizzati.

Art. 37

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo.

La violazione è punita con sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000.

Art. 38

Produttori agricoli – disposizioni sull'origine dei prodotti

I prodotti esposti per la vendita dai produttori agricoli devono obbligatoriamente indicare, in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo, se l'origine è “di produzione propria”, “di produzione di altra azienda agricola”, “ di produzione commerciale” oppure trattasi di “prodotti di propria produzione trasformati” nel caso si pongano in vendita prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici (ad es. formaggi, insaccati, confetture, ortaggi sott'olio etc).

La violazione dell'obbligo di esporre l'indicazione dell'origine è punita con sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500.

Art. 39

Regole per il decoro e la sicurezza

Qualora il posteggio sia posizionato su area pavimentata, l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante.

Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrici etc) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.

In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.

Ciascun titolare deve avere a disposizione nel proprio stallo un piccolo estintore portatile omologato e certificato.

La condotta degli operatori del mercato deve essere improntata al massimo rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori, evitando in particolare discussioni, grida, schiamazzi e qualsiasi rumore che possa arrecare disturbo. Gli apparecchi di riproduzione musicale possono essere utilizzati solo a basso volume.

Art. 40

Decadenza dell'autorizzazione – procedimento

Qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una causa di decadenza dell'autorizzazione e precisamente:

- il superamento del numero massimo di assenze come previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e antimafia);

lo stesso Ufficio provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di dieci giorni a partire dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore la comunicazione di conclusione del procedimento. In caso di accertamento di decadenza, essa decorre dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza.

Eventuali presenze effettuate al mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 41

Rinuncia all'autorizzazione

L'autorizzazione di tipo A per l'esercizio di vendita sul posteggio può essere oggetto di rinuncia volontaria da parte del titolare che ne dà comunicazione per iscritto all'Ufficio comunale competente.

La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione.

Art. 42

Pagamento canone occupazione suolo pubblico

Il Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) è dovuta dall'operatore titolare nella misura calcolata in base alle tariffe in vigore.

La polizia locale riscuote giornalmente la tassa dovuta per l'occupazione giornaliera degli spuntisti, nonché la tassa per eventuale occupazione abusiva di operatori non autorizzati.

Art. 43

Verifiche periodiche

Il SUAPE potrà provvedere alla verifica della posizione amministrativa dei titolari di posteggi dei mercati. In particolare potranno essere verificati la validità dell'autorizzazione su area pubblica, i requisiti morali e professionali e l'iscrizione come impresa attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Nel caso vi siano irregolarità gravi che determinano l'assenza del titolo abilitativo, al titolare non è consentito frequentare il mercato fino alla regolarizzazione della propria posizione. Le assenze cumulate in tale periodo non sono giustificabili con certificato medico. Saranno parimenti considerate assenze non giustificate le partecipazioni al mercato in periodi pregressi nei quali la posizione amministrativa risultava irregolare, con eventuale decadenza nel caso si superi il numero massimo di assenze consentite.

Art. 44

Disciplina del commercio itinerante

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

È consentito all'operatore itinerante fermarsi e sostare sull'area pubblica, senza che questo comporti violazioni alle norme di comportamento del vigente nuovo Codice della Strada.

È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o banchi per l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Le soste possono essere effettuate progressivamente in punti che distino tra loro almeno 500 mt.

L'orario di vendita per l'esercizio in forma itinerante, ai sensi del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. n. 211/2011 è stato definitivamente liberalizzato.

Art. 45

Sanzioni

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le seguenti sanzioni previste dalla L.R. n.5/2006:

- Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 per le violazioni delle disposizioni dell'art. 15 della Legge R. n. 5/2006;
- Sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 della Legge R. n. 5/2006 (obbligo di pubblicità dei prezzi).

Ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sono introdotte le seguenti sanzioni:

- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità, per il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione, dell'arredo urbano e del verde pubblico;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver disteso i teli o i mezzi di protezione sotto il veicolo e le attrezzature come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 1° e 2° comma, a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno danneggiamento della pavimentazione (evento che, qualora, verificatosi, comporterà il risarcimento del danno);

- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per utilizzo di generatori di corrente sprovvisti di certificazione di sicurezza o effettuato in condizione di disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 3° comma;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per il mancato possesso dell'estintore portatile come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 4° comma;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per aver lasciato rifiuti sparsi sul posteggio o nell'area mercatale, senza aver rispettato le regole di conferimento nei punti di raccolta o nei cassonetti della raccolta differenziata;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 150, a seconda della gravità e della reiterazione, per non avere esibito l'originale dell'autorizzazione su area pubblica e la visura camerale aggiornata;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver rispettato i limiti della superficie dello stallone e l'altezza dei tendoni.
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver indicato in maniera chiara e leggibile l'origine dei prodotti in vendita (solo per i produttori agricoli).

Disposizioni transitorie

Art. 46

Entrata in vigore

Dopo l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 47

Informativa

Il presente regolamento prima di essere adottato dal Consiglio Comunale, verrà trasmesso alle Associazioni di Categoria più rappresentative per le opportune valutazioni di competenza. Il presente documento sostituisce integralmente il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11.10.2012. Fanno parte integrante e sostanziale di esso le planimetrie delle aree mercatali individuate.